



CONVENZIONE TRA DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA - CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

E

LA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

VISTA la L. n° 341 del 19.11.1990, in materia di formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Udine;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Udine ha istituito il corso di laurea in Scienze Motorie afferente al Dipartimento di Area Medica;

CONSIDERATO che il corso di laurea in Scienze Motorie ha come obiettivo primario la formazione pre e post-laurea, ivi compresa la formazione permanente, l'aggiornamento culturale e professionale in relazione alle attività formative nell'ambito del movimento umano e dello sport, nonché la ricerca scientifica nell'ambito delle scienze dell'attività motoria e sportiva. A tal fine il Corso di Laurea persegue obiettivi formativi legati alla comprensione alla progettazione, alla conduzione, alla gestione delle attività motorie e sportive a carattere educativo, rieducativo, preventivo, adattato sportivo, nelle varie fasce d'età;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'attività curricolare il corso di laurea in Scienze Motorie prevede l'insegnamento di "Ginnastica artistica";

CONSIDERATO che l'Università, intendendo perseguire obiettivi tesi a stabilire una relazione integrativa con gli Enti sportivi nei diversi ambiti professionali, si rende disponibile a veicolare, attraverso il proprio impianto didattico e strutturale, iniziative atte a promuovere la disciplina della ginnastica artistica, in special modo in quelle aree di interesse che riguardano le problematiche giovanili ed i molteplici ambiti che la ginnastica artistica potenzialmente coinvolge;

CONSIDERATO che la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI) è organo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed è affiliata alla Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) ed all' European Gymnastics, entrambe riconosciute dal Comitato Olimpico Internazionale;

CONSIDERATO che la FGI è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di ginnastica artistica maschile e femminile, ginnastica ritmica, trampolino elastico, ginnastica aerobica, ginnastica per tutti, ginnastica per la salute e il fitness, ginnastica acrobatica, teamgym, parkour;

CONSIDERATO che la FGI persegue come obiettivo primario la diffusione dei valori dell'attività fisica, dell'esercizio fisico e dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;

CONSIDERATO che la FGI ha sempre attuato ed attua la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi quadri tecnici;



TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Area Medica avente sede in Via Colugna n. 50 – 33100 Udine (UD), Codice Fiscale C.F. 80014550307, nella persona del Direttore del Dipartimento di Area Medica Prof. Leonardo Alberto Sechi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

E

La Federazione Ginnastica d'Italia, con sede in Roma, V.le Tiziano 70, c.f. 05299330588, nella persona del Presidente in carica, Cav. Gherardo Tecchi, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale, stipulato ai sensi dell'art. 8 della L. 341/90.

ART. 2

I due Enti si impegnano a diffondere, ciascuno attraverso la propria organizzazione ed i propri canali di informazione, l'esigenza di nuovi e più funzionali collegamenti fra Istituzioni ed Enti sportivi e quelli Universitari che si occupano di formazione scientifica per operatori dello sport.

ART. 3

L'Università si impegna a trasmettere, attraverso i contenuti didattici relativi sia ai Corsi di laurea che ai Master, argomentazioni e tematiche che riguardano la ginnastica, in special modo quello giovanile.

Gli aspetti scientifici e didattici delle iniziative realizzate in virtù della presente Convenzione sono progettati dall'Università che li realizza in eventuale collaborazione con la FGI.

Fatti salvi la collaborazione ed il coordinamento necessari, l'organizzazione dei suddetti corsi formativi è di esclusiva competenza e responsabilità dell'Università che gestisce le risorse finanziarie necessarie, secondo il proprio ordinamento ed i propri regolamenti.

ART. 4

L'utilizzazione da parte di FGI del logo dell'Università potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta della parte dell'Università medesima.

L'utilizzazione da parte dell'Università del logo di FGI potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta della parte della Federazione medesima.



ART. 5

L'Università, in collaborazione con la FGI, prevede di attivare e/o agevolare percorsi specifici di formazione per il conseguimento delle seguenti qualifiche tecniche di 1° livello:

- Tecnico Societario di Ginnastica Artistica Maschile
- Tecnico Societario di Ginnastica Artistica Femminile
- Tecnico Societario di Ginnastica Ritmica
- Tecnico Societario di Trampolino Elastico
- Tecnico Societario di Ginnastica Aerobica
- Tecnico Societario di Ginnastica per Tutti
- Tecnico Societario di Ginnastica per la Salute e il Fitness
- Tecnico Societario di Ginnastica Acrobatica
- Tecnico Societario di Teamgym
- Tecnico Societario di Parkour

ART. 6

Lo studente immatricolato presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie dell'Università di Udine che desideri conseguire la qualifica di Tecnico Societario – TS in una delle Sezioni FGI (GAM, GAF, GR, TE, AER, GPT, SF, ACRO, TG, PK), deve:

- a) Essere iscritto almeno al terzo anno e aver superato i 2/3 degli esami previsti nel biennio;
- b) Aver frequentato un modulo di "Ginnastica" in una delle sezioni della FGI di almeno 40 ore (tale condizione accredita 48 ore esperienziali FGI), tenuto da un docente (strutturato o a contratto, tesserato FGI e in possesso della qualifica di Tecnico Regionale FGI o superiore) e aver ottenuto la valutazione di almeno 27/30 nella materia in cui vorrà seguire la qualifica di tecnico societario;
- c) Scegliere una Sezione FGI;
- d) Essere tesserato FGI;
- e) Frequentare 24 ore di tirocinio presso una Società FGI accreditata.

ART. 7

Il Corso di Laurea in Scienze Motorie dell'Università di Udine, attraverso il docente dell'Università che tiene il corso di Ginnastica e/o Referente del progetto, identifica le equivalenze dei contenuti tecnici e teorici presenti nelle materie accademiche con quelli del Piano di studi FGI. In particolare confronta gli argomenti degli esami di tipo biomedico, socio-psico-pedagogico, di Ginnastica Artistica (Attrezzistica), Ritmica, Aerobica, ecc. con quelli delle parti generale e specifica previste dal Piano di studi FGI.

Il certificato di superamento del modulo di "Ginnastica", il superamento dei 2/3 degli esami e l'equivalenza dei contenuti verrà inviata in un documento unico e riassuntivo al Centro Didattico e Ricerche – CeDiR della FGI per la convalida.

ART. 8

Lo studente in possesso dei requisiti di cui alle lettere a-b-c-d-e dell'ART. 6 al quale viene riconosciuta anche la completa equivalenza fra il percorso accademico svolto e il piano di studi FGI, potrà sostenere l'esame finale per l'ottenimento della qualifica di TS.

Qualora alcuni contenuti risultassero non equivalenti lo studente potrà iscriversi ai Moduli didattici FGI mancanti.



ART. 9

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e in riferimento al Regolamento Reg UE 2016/679 (GDPR), l'Università fornirà ai partecipanti ai corsi opportuna informativa circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali.

ART. 10

La presente convenzione dura fino alla disdetta di una delle parti, che deve essere manifestata almeno 6 mesi prima dell'inizio dell'A.A.

ART. 11

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 12

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del DPR 131/1986. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16-tabella del DPR n. 642/72. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Udine, _____

Roma, 14.10.2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Dipartimento di Area Medica

Prof. Leonardo Alberto Sechi

Firmato digitalmente da:
SECHI LEONARDO ALBERTO
Data: 27/02/2023 13:29:13



Federazione Ginnastica d'Italia

Cav. Gherardo Tecchi